

Giaglione
Susa



Il Prefetto di Torino

Premesso che per la giornata del 15 agosto 2026, promossa da aderenti al Movimento NO TAV, avrà luogo l'iniziativa denominata "FERRAGOSTO AI MULINI - GRIGLIATA ANTISPECISTA", con la quale viene dato appuntamento alle ore 10:30 di Ferragosto presso il Campo Sportivo di Giaglione, da dove gli attivisti, attraverso il sentiero "Gallo Romano", raggiungeranno l'area dei Mulini della Clarea;

Rilevato che la Questura di Torino, con nota n. 0186794 del 12 agosto 2026, ha rappresentato possibili criticità sotto il profilo dell'ordine e sicurezza pubblica, rammentando che, sebbene al momento non siano state segnalate iniziative organizzate, negli ultimi anni, in occasione del Ferragosto, il movimento NO TAV ha sempre dato vita all'evento denominato "Notte dei Fuochi", il quale riveste ormai i caratteri della ritualità nell'ambito del locale antagonismo e del movimento contrario alla realizzazione della linea ad Alta Velocità Torino - Lione. Nel corso delle precedenti edizioni, con il pretesto dell'accensione dei tradizionali falò di Ferragosto, detto evento è stato caratterizzato da incendi appiccati nelle immediate adiacenze delle recinzioni perimetrali dei cantieri di Chiomonte e San Didero e, in alcuni casi, da attacchi contro i medesimi cantieri con lancio di pietre ed artifici esplodenti all'indirizzo dei contingenti della Forza Pubblica. Alla luce di tale premessa, non si può escludere che la "Grigliata Antispecista" possa essere collegata ad altre iniziative non ancora pubblicizzate sia nei pressi del Cantiere TAV di Chiomonte, sia nelle adiacenze dei Cantieri TAV di San Didero e di frazione Traduerivi di Susa e che, nella circostanza, l'evento in programma possa dare adito a momenti di contestazione, anche a carattere violento, con tentativi di danneggiamento delle aree perimetrali delle recinzioni, lancio di oggetti all'indirizzo delle forze di polizia impiegate nel servizio di ordine pubblico e illeciti tentativi di intrusione all'interno del sito di interesse strategico nazionale di Chiomonte, nonché dei cantieri di San Didero e Traduerivi;

Considerato che lo svolgimento di analoghe iniziative svoltesi nella Valle di Susa sono state sistematicamente segnate da gravi attacchi ai cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità - TAV;

Tenuto conto in particolare di quanto accaduto da ultimo nel corso del corteo svoltosi nel pomeriggio di sabato 25 luglio 2026 nell'ambito del Festival dell'Alta Felicità, manifestazione organizzata nel Comune di Venaus contro l'allargamento dei cantieri della linea ferroviaria TAV allestiti nella Valle di Susa, alla quale hanno preso parte migliaia di persone anche provenienti dall'estero, centinaia di partecipanti appartenenti all'area oltranzista del movimento NO TAV e a gruppi anarchici. In tale occasione, i circa 7000 partecipanti al corteo, dopo aver lasciato l'area del Comune di Venaus dove era allestito il campeggio libero e aver raggiunto a piedi la SS25, si sono divisi in due tronconi: il primo, composto da circa 1.000 manifestanti, si è diretto verso la Piana di Susa dove sono presenti i due Cantieri TAV denominati "Traduerivi" e "San Didero". Oltre 2000 manifestanti hanno raggiunto il comune di Giaglione e imboccato il sentiero "Gallo Romano" diretti al Cantiere TAV di Chiomonte. Durante il tragitto diverse centinaia di manifestanti si sono travisati e, una volta raggiunta la conca di Chiomonte, hanno ripetutamente attaccato il Cantiere TAV, distribuendosi lungo tutto il perimetro esterno ed effettuando attacchi violenti e simultanei, su più fronti, mediante il lancio di pietre, materiale



Il Prefetto di Torino

pirotecnico ed esplodente. Con l'utilizzo di flessibili, arpioni e cavi di acciaio sono riusciti ad aprire un varco nella recinzione e forzare il cancello in prossimità del torrente Clarea, che ha consentito loro di entrare all'interno del cantiere. Durante l'ingresso e nelle fasi successive i manifestanti hanno lanciato numerose bottiglie incendiarie, bombe carta e materiale pirotecnico in direzione dei contingenti della Forza Pubblica, causando ingenti danni alle strutture e numerosi feriti tra le forze di polizia. Al termine dei violenti attacchi i facinorosi sono rientrati al campeggio allestito a Venaus;

Considerato che, alla luce di quanto precede, la Questura ha evidenziato la necessità di predisporre ulteriori misure preventive a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in particolare vietando la detenzione, il consumo e la vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

Tenuto conto che la Questura ha altresì rappresentato che le azioni poste in essere dalle componenti più intransigenti del Movimento NO TAV, sia in costanza di manifestazioni organizzate sia in forma improvvisata, sono idonee a creare una forte pressione sul dispositivo di ordine pubblico a tutela del cantiere e in passato si sono concretizzate in azioni illecite fortemente ostili oltre che fattivamente ostruzionistiche, generando, peraltro, pregiudizi sul regolare andamento dei lavori e preoccupanti compromissioni dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché grave pericolo per l'incolumità dei fruitori dell'autostrada A32;

Rilevato, alla luce delle valutazioni tecniche illustrate nella relazione della Questura e delle risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 12 agosto 2026, che sussistano preminenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nell'area dei cantieri in questione, nonché nelle zone interessate dalla manifestazione;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere, per preminenti ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;

Visto l'art. 2 del TULPS approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;

ORDINA

1. dalle ore 7.00 di sabato 15 agosto 2026 sino a cessate esigenze di della medesima giornata sono vietate:

- la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;
- la vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo, da parte degli esercizi pubblici degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio ambulante, di bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica



Il Prefetto di Torino

incolumità, anche se erogate da distributori automatici. I gestori di questi ultimi dovranno provvedere ad ogni misura e adempimento necessario per impedire l'erogazione;

- il consumo in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità;

nelle seguenti aree dei comuni di Borgone Di Susa, Bruzolo, San Didero

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra il civico n.7 di Bruzolo e l'intersezione con la SP204 di San Didero;
- Aree agricole e campestri comprese tra l'asse viario di cui al punto precedente e l'Autostrada A32.
- Il parcheggio adiacente alla ferrovia, antistante all'ingresso del cantiere su cui insiste l'ex presidio permanente NO TAV "Leonard Peltier".
- Aree agricole e campestri comprese tra l'Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, il sottopasso autostradale di via Lago di Bruzolo, il fiume Dora Riparia e il sottopasso autostradale che da via dei Vernetti di San Didero conduce al fiume Dora Riparia.

e nelle seguenti aree del comune di Susa – frazione Traduerivi e frazione San Giuliano

- Tratto della Strada Statale 25 "del Moncenisio" compreso tra via Montello e via Foresto.
- Tratto della Strada Statale 24 compreso tra Frazione Traduerivi 10 (Distilleria Erboristica Alpina – DEALP) e Frazione Traduerivi nei pressi del Presidio permanente NO TAV.
- Area di parcheggio dell'Autoporto di Susa.
- Aree campestri adiacenti al cantiere e comprese tra i due tratti sopra indicati della Strada Statale 24 e della Strada Statale 25.

2. dalle ore 7.00 di sabato 15 agosto 2026 sino a cessate esigenze della medesima giornata è vietata la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato costituendo un pericolo per la pubblica incolumità, nelle seguenti aree del Comune di Chiomonte:

- Via dell'Avanà, tutta;
- Strada provinciale 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà;
- Ponte sul fiume Dora Riparia di via Roma.

Nonché in tutti i sentieri e nelle aree prative e silvestri dei Comuni di Giaglione e Chiomonte,



Il Prefetto di Torino

che in ogni modo conducano all'area dichiarata di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché nelle aree recintate retrostanti l'area del Museo Archeologico del Comune di Chiomonte, per un raggio di 300 metri dal perimetro dell'area medesima e degli assi viari di cui ai punti precedenti come di seguito specificato:

- via dell'Avanà, tutta, per 300 metri sul lato nord e sul lato sud sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;
- S.P. 233, dall'intersezione con il bivio per frazione Ramat sino all'intersezione con via dell'Avanà, per 300 metri sul lato nord e sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia;
- via Roma, dall'ultima abitazione rilevata in discesa verso il fiume Dora e sino al ponte sul fiume Dora Riparia, per 300 metri sul lato nord-est e, comunque, sino alla riva destra del fiume Dora Riparia;
- Centrale idroelettrica di Chiomonte, dall'area recintata a sud-ovest sino alla riva sinistra del fiume Dora Riparia, compreso il ponte di via Roma sul fiume Dora Riparia.

Eventuali deroghe all'applicazione della presente ordinanza potranno essere autorizzate dal Questore di Torino.

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Si prescinde dalla comunicazione preventiva di avvio del procedimento ai destinatari, ricorrendo le ragioni d'urgenza di cui all'art.7 della legge 241/90 relativamente alle sottese esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il Questore di Torino è incaricato della notifica e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Torino, 13 agosto 2026

p. IL PREFETTO
Il Vice Prefetto Vicario
(Tripodi)

g. BF